



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 ottobre 2010 (04.11)**

**14469/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0089 (COD)**

---

**JAI 873  
SIRIS 143  
VISA 231  
EURODAC 42  
SCHENGEN 57  
EUROPOL 34  
EUROJUST 117  
COMIX 630  
CODEC 953**

**NOTA**

---

della:	Presidenza
al:	Comitato misto a livello di alti funzionari
n. doc. prec.:	9719/3/10 REV 3 JAI 422 SIRIS 75 VISA 132 EURODAC 21 EUROPOL 16 EUROJUST 50 COMIX 358 CODEC 489 + ADD 2 DS 1652/10
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. – Questioni in sospeso – Preparazione del trilaterale informale

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 26 giugno 2009 la Commissione ha trasmesso al Consiglio delle proposte relative ad un pacchetto legislativo che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Il pacchetto si componeva di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'agenzia (ex primo pilastro) e di una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE (ex terzo pilastro).

2. Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio un'unica proposta modificata di regolamento che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.
3. Durante le presidenze svedese e spagnola, nonché nel corso della presidenza belga il 6 settembre e l'11 ottobre 2010, il Gruppo per le questioni Schengen (Acquis) ha discusso la proposta di regolamento summenzionata. In seguito a tali discussioni la presidenza ha apportato al testo una serie di modifiche di ampia portata.
4. Parallelamente, la presidenza ha stabilito contatti informali regolari con il Parlamento europeo, da un lato informando il relatore dei progetti di compromesso risultanti dalle discussioni in sede di gruppo, dall'altro prendendo atto delle principali preoccupazioni espresse dal Parlamento stesso. Rappresentanti della Commissione sono stati anch'essi coinvolti in tali contatti preliminari informali.
5. L'11 ottobre 2010 la votazione di orientamento sul progetto di relazione sulla proposta di regolamento in questione ha avuto luogo in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo ed al relatore è stato conferito il mandato di avviare i negoziati in sede di trilogia.
6. A livello di gruppo per le questioni Schengen (Acquis) è stato possibile giungere ad un accordo sulla maggior parte del testo. Rimane in sospeso solo un numero limitato di questioni, relative essenzialmente alla geometria variabile di Schengen, da un lato, e alla struttura e ubicazione dell'agenzia, dall'altro.
7. Sulla proposta permangono tuttavia riserve generali di DE e FR e riserve generali di esame di AT, CY, EL, IT, LT, NL, SI e UK.

8. Il 18 ottobre 2010 i Consiglieri GAI hanno discusso le questioni in sospeso contenute nel documento DS 1652/10. Le delegazioni hanno accettato una soluzione di compromesso riguardo
- ai progetti pilota (articolo 6<sup>1</sup>) e
  - alla partecipazione dei paesi terzi associati (articolo 10, paragrafo 5, articolo 13, paragrafo 3 bis e articolo 33)<sup>2</sup>.

## II. QUESTIONI IN SOSPESO

### STRUTTURA E UBICAZIONE DELL'AGENZIA (articolo 7, paragrafo 4)

9. Nel corso della presidenza svedese gli Stati membri sono stati invitati ad introdurre entro il 31 dicembre 2009 le candidature relative alla sede dell'agenzia. Solo l'Estonia e la Francia hanno manifestato interesse ad ospitare la sede dell'agenzia. I due Stati membri sono ancora impegnati nella fase bilaterale dei negoziati per una soluzione di compromesso.
10. Il PE accetta che la decisione sull'ubicazione della sede dell'agenzia sia presa dal Consiglio. Ritiene tuttavia che tale ubicazione debba essere centralizzata e soddisfare una serie di criteri. Tenuto conto dell'andamento dei negoziati sulla proposta di regolamento, nonché della volontà della presidenza belga e del relatore di giungere ad un orientamento generale entro la fine del 2010, è opportuno che un accordo in materia sia raggiunto entro un termine ragionevole. Si richiede un orientamento politico al COREPER sulla questione.

### DIRITTI DI VOTO DEGLI STATI MEMBRI AVENTI UNA POSIZIONE SPECIALE RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA (UK/(IE)/DK) (articolo 13, paragrafo 3)

11. L'attuale testo di compromesso dell'articolo 13, paragrafo 3 consente il diritto di voto nel consiglio di amministrazione se tali Stati membri sono vincolati, in virtù del diritto dell'Unione, da almeno uno degli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema TI su larga scala gestito dall'agenzia. Esso riflette pertanto la posizione speciale di tali Stati membri nel quadro dei rispettivi protocolli. In seguito alle discussioni in sede di Consiglieri GAI del 18 ottobre 2010, mentre UK (e IE) hanno espresso il loro accordo su tale formulazione, DK ha chiesto di modificare l'articolo al fine di ottenere pieni diritti di voto nel consiglio di amministrazione.

---

<sup>1</sup> DE non ha potuto sostenere il compromesso.

<sup>2</sup> CH non ha potuto sostenere il compromesso e COM mantiene una riserva su tali articoli.

12. La presidenza sottopone pertanto al comitato misto a livello di alti funzionari tre possibili opzioni per la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3:

**Opzione A (testo di compromesso attuale):**

*Ogni membro nominato da uno Stato membro vincolato, in virtù del diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema TI su larga scala gestito dall'agenzia può esprimere il proprio voto su una questione riguardante quel sistema.*

Tale opzione, proposta dal Servizio giuridico del Consiglio, comporterebbe diritti di voto per DK nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni attinenti al SIS II.

**Opzione B:**

*Ogni membro nominato da uno Stato membro vincolato dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema TI su larga scala gestito dall'agenzia, o da essi vincolato in virtù di un obbligo a norma del diritto internazionale, può esprimere il proprio voto su una questione riguardante quel sistema.*

Questa opzione è stata proposta da DK e comporterebbe pieni diritti di voto per tale paese nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda SIS II, VIS, Eurodac ed eventuali sistemi futuri.

**Opzione C:**

*Ogni membro nominato da uno Stato membro vincolato dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio o l'uso di un sistema TI su larga scala gestito dall'agenzia può esprimere il proprio voto su una questione riguardante quel sistema.*

Questa opzione, proposta da COM, comporterebbe diritti di voto per DK nel consiglio di amministrazione riguardo al SIS II e al VIS, dato che la decisione 2008/633/GAI del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al VIS da parte delle autorità di contrasto, alla cui adozione DK ha partecipato, può essere considerata uno strumento legislativo che disciplina l'uso del VIS.

13. Il considerando 11 quater dovrebbe essere modificato in funzione dell'opzione scelta.

#### NOMINA DEL DIRETTORE ESECUTIVO (articolo 15)

14. Alcuni Stati membri e COM ritengono che tale questione debba essere trattata a livello politico.
15. La maggioranza degli Stati membri ritiene che il direttore esecutivo debba essere nominato dal consiglio di amministrazione, mentre secondo AT, DE e PL esso dovrebbe essere designato dal Consiglio.
16. La presidenza propone pertanto il seguente testo di compromesso:

#### *Articolo 15*

- 1. Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, tra i candidati idonei selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione di un invito a manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può richiedere l'organizzazione di una nuova procedura se non ritiene soddisfacente l'idoneità dei candidati inclusi nel primo elenco. Il direttore esecutivo è nominato in base ai meriti personali, all'esperienza in materia di sistemi TI su larga scala e alle capacità amministrative e di gestione. Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.*

2. *Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri. Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo può adottare un parere nel quale espone la sua opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo del modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato.*
3. *Nei nove mesi che precedono la fine del quinquennio, il consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, procede a una valutazione nel cui ambito valuta, in particolare, i risultati del primo mandato e il modo in cui sono stati conseguiti.*
4. *Il consiglio d'amministrazione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'agenzia lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di cinque anni.*
5. *Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.*
6. *Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.*
7. *Il direttore esecutivo può essere revocato dal consiglio di amministrazione, che decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.*

## NOMINA DI UN DIRETTORE ESECUTIVO AD INTERIM (articolo 32)

17. Alcune delegazioni (AT, DE, FR) preferirebbero che non fosse designato alcun direttore esecutivo ad interim, poiché non vi sono ragioni urgenti per farlo. Preferirebbero invece che il direttore esecutivo definitivo fosse nominato al più presto. Il relatore condivide tale opinione. In guisa di compromesso, la presidenza propone che gli Stati membri accettino il testo seguente come base per il trilogò:

### *Articolo 32*

- 1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.*
- 2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo. Il direttore esecutivo ad interim può essere designato una volta convocato il consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.*  
*Se il direttore esecutivo non assolve agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione può chiedere alla Commissione di designare un nuovo direttore esecutivo ad interim.*
- 3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'agenzia. Se giustificato, il consiglio di amministrazione può limitare i poteri del direttore esecutivo ad interim.*

### III. CONCLUSIONI E FASI SUCCESSIVE

18. **Il comitato misto a livello di alti funzionari è invitato a ricercare un compromesso sulle questioni in sospeso summenzionate e a fornire gli orientamenti politici necessari riguardo a quelle rimanenti.**
19. **Il comitato misto a livello di alti funzionari è inoltre invitato a dare mandato alla presidenza per l'avvio di negoziati a tre in vista di un accordo con il Parlamento europeo in prima lettura.** Si allega per le delegazioni un documento su tre colonne contenente il compromesso della presidenza che fungerà da base per l'avvio del primo trilogio informale con il Parlamento europeo.